

# Ingegneria del bene: il trust con la fondazione aiuta la filantropia

## Costruzioni giuridiche

Necessarie strutture  
che permettano  
di valutare i risultati

**Andrea Vicari**

La filantropia sta cambiando. Non la si compie più spinti da semplice impulso, ma per produrre un impatto. Ciò implica anche una maggior attenzione alle soluzioni giuridiche impiegate, che devono essere capaci non solo di assicurare la realizzazione dello scopo filantropico ma anche di permettere la valutazione del suo impatto concreto. Quest'ultimo, peraltro, dipende non solo dall'efficacia della struttura giuridica ma anche della sua efficienza sul piano economico. Ridurre i costi delle strutture aumentandone l'efficacia è dunque imperativo. Perciò, si pensa spesso di impiegare fondazioni riconosciute già strutturate per evitare i costi di tale organizzazione ma gli si richiede di creare fondi speciali per il singolo lascito con un regime autonomo.

Per vestire queste operazioni, l'articolo 32 del Codice civile mette a disposizione dei privati una specifica figura giuridica denominata dalla dottrina «fondazione fiduciaria», che però è raramente impiegata nella pratica. La norma prevede che «nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi». Oltre al riconoscimento della possibilità di donare o lasciare beni a una fondazione riconosciuta con l'onere di devolverli a scopo diverso da quello proprio dell'ente, da questo testo non è dato dedurre altre indicazioni sul regime di tali beni.

In primo luogo, non è dunque

possibile dedurre se questi beni siano segregati dal patrimonio generale della fondazione. Vi sono opinioni contrastanti in merito.

Per qualcuno si costituirebbe un vero e proprio vincolo reale di destinazione sui beni che coinciderebbe con la nascita di una fondazione non riconosciuta; istituto non espressamente disciplinato dal Codice ma non per questo vietato. L'atto di trasferimento contenente l'onere sarebbe pertanto un vero e proprio atto costitutivo di fondazione non riconosciuta e la fondazione riconosciuta non sarebbe altro che l'amministratore della fondazione non riconosciuta così costituita. Secondo questa ricostruzione, la fondazione non riconosciuta sarebbe una «fondazione fiduciaria», in quanto affidata all'amministrazione «fiduciaria» della fondazione riconosciuta. Così si originerebbe un fenomeno segregativo, poiché i beni vincolati nella fondazione fiduciaria non si confonderebbero con i beni della fondazione riconosciuta che ne è amministratrice.

Al contrario, vi è chi ritiene che questa ricostruzione sia priva di adeguato supporto normativo.

La filantropia richiede strumenti giuridici che assicurino la realizzazione degli scopi del lascito, un'efficiente gestione delle risorse nelle more dell'erogazione ed una rendicontazione precisa; richiede, inoltre, la possibilità di modificare il programma filantropico o il soggetto destinato ad attuarlo qualora l'impatto sociale atteso non si sia prodotto. La stringata disciplina dell'articolo 32 del Codice civile non offre un sicuro supporto alla possibilità del filantropo di imporre regole specifiche per l'amministrazione e gestione dei beni oltre che alla contabilità ed alla rendicontazione. Non è poi possibile prevedere se, e in che modo, una volta compiuto il lascito lo si possa reindirizzare verso impieghi diversi da quelli inizialmente previsti, ma sempre di utilità sociale, ove si riscontrasse l'assenza dell'impatto atteso. Infine, non è certamente possibile sostituire la fondazione

riconosciuta a cui sono attribuiti i beni con l'onere se questa, pur adempiendo correttamente all'onere, non si dimostri capace di produrre in concreto l'impatto sociale atteso dal filantropo.

La figura dell'articolo 32 pone poi un irrisolvibile problema al filantropo in caso di vero e proprio inadempimento dell'onere da parte della fondazione. Nella donazione modale, il rimedio della risoluzione è esperibile solo se espressamente previsto dal donante (articolo 793), ma per i lasciti testamentari sarebbe sempre esperibile: poiché l'adempimento dell'onere di certo è il solo motivo determinante delle disposizioni di cui all'articolo 32, pare possibile desumere che, ai sensi dell'articolo 648, la disposizione testamentaria possa essere risolta anche se la risoluzione non è espressamente prevista dal testatore. Poiché legittimati a chiedere la risoluzione sono anche gli eredi testamentari o legittimi del filantropo, è evidente che l'inadempimento dell'onere potrebbe ritorcersi a loro vantaggio. Tali limiti ostacolano il filantropo nell'assicurare l'efficacia del suo gesto e la realizzazione dell'impatto atteso.

L'ingegneria del patrimonio suggerisce tecniche che combinano differenti strumenti giuridici.

Una prima opzione è coniugare trust e fondazione. Il filantropo istituisce un trust e nomina la fondazione trustee; può così dettare regole precise su gestione e distribuzione dei beni, contabilità e rendicontazione. Se esse non sono rispettate o la fondazione cui è affidato l'ufficio di trustee non è capace di produrre l'impatto atteso, potrà essere sostituita con un'altra, senza che i beni rientrino nel patrimonio del filantropo. Inoltre, si può prevedere la rimodulazione dell'atto istitutivo per rendere il lascito più capace di creare un impatto sociale se circostanze sopravvenute lo richiedono. La separazione patrimoniale sarà assicurata dalla Convenzione dell'Aja. Un'altra opzione è il contratto di affidamento fiduciario previsto dal di-

ritto sammarinese quale contratto tipico con legge 43/2010. L'amministrazione finanziaria ha espressamente sancito che tale contratto è riconoscibile in Italia sulla base della Convenzione dell'Aja e il suo trattamento tributario equivale a quello del trust. Tra le varie pronunce, quella della Dre Liguria, in risposta a un interpello (903/31 del 2011) recita: «L'affidamento riproduce effetti segregativi sostanzialmente eguali a quelli classici del trust, inquadrandosi armoniosamente nei requisiti enunciati dall'articolo 2 della Convenzione de l'Aja. Nella

fattispecie il contratto di affidamento fiduciario riportata nella parte introduttiva, risaltano apertamente i caratteri strutturali dei trust».

Combinando questi strumenti con una fondazione riconosciuta veramente si rende quest'ultima "fiduciaria", tenuta a tutti gli obblighi tipici di trustee e affidatario fiduciario: dunque, una vera e propria fondazione fiduciaria.

In caso di impiego del trust in combinazione con la fondazione, per permettere al filantropo di beneficiare del regime fiscale per le di-

sposizioni in favore degli enti del terzo settore, occorre che il trust sia con beneficiari e che questi siano enti del terzo settore.

La circolare delle Entrate 34/E del 20 ottobre 2022 ha chiarito che il trasferimento in trust non implica applicazione di tali imposte e che queste saranno dovute solo al momento della distribuzione ai beneficiari. Dunque, se questi trasferimenti finali saranno a favore di enti del terzo settore, essi potranno beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 82, comma 2 in quel momento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

